



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

In persona dei Magistrati

dott.ssa Donatella Aru	Presidente
dott.ssa Grazia Bagella	Consigliere
dott. Livio Provitera	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto a n.ro 129 del registro generale affari civili dell'anno 2020 promosso

**DA**

●■■■■■■■■ S.p.A. (già ■■■■■■■■ S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. ■■■■■■■■ e presso la quale elettivamente domicilia in Cagliari alla via ■■■■■■■■, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegata in calce all'atto di citazione in appello

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**ASSOCIAZIONE** ■■■■■■■■ **SOC.COOP.** in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. ■■■■■■■■ presso la



quale elettivamente domicilia in Cagliari alla via [REDACTED], in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

## APPELLATA

La causa è stata tenuta in decisione alla udienza collegiale del 13.05.2022, tenuta nella forma della trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

**Per l'appellante:** rigettare la domanda proposta da Associazione [REDACTED] [REDACTED] Soc.Coop. nei confronti dell'odierna appellante, siccome infondata in fatto e diritto; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;

**Per l'appellata:** rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado; condannare l'appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Associazione [REDACTED] [REDACTED] convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Cagliari [REDACTED] S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'impianto elettrico e ai refrigeratori situati nello stabilimento di raccolta, trattamento e lavorazione del latte di essa attrice, sito in Villasanta, dovuti ad un disservizio nella fornitura di energia elettrica. A sostegno della propria domanda l'attrice dedusse:

- a) Di avere sottoscritto con [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. un contratto di somministrazione di energia elettrica per il proprio stabilimento di raccolta e trattamento del latte sito in Villasanta; la fornitura era contraddistinta con il numero utenza 982778409 e prevedeva una potenza impegnata di Kw 50,0, massima a disposizione Kw 62,5, tensione volt 380 +/-10%, frequenza di 50 Hz +/-2%;



- b) Che il giorno 23.02.2006 si verificò un falso contatto con conseguente interruzione di fase con effetti irreversibili sull'impianto elettrico dello stabilimento;
- c) Gli addetti dell'Associazione, preso atto dell'insorto problema, chiesero immediatamente l'intervento [REDACTED] per la eliminazione della causa del problema;
- d) Che lo stesso problema si era già verificato alcune settimane prima, e per il quale pure fu richiesto l'intervento dei tecnici [REDACTED] senza per fortuna arrecare gravi danni;
- e) Che in conseguenza del disservizio alla somministrazione di energia verificatosi il 23.02.2006 l'ASPI fu costretta a sostituire il motore della pompa sommersa, irrimediabilmente danneggiato, la sostituzione del PLC con reinstallazione del software e la sostituzione della bobina dell'acqua ghiaccia;
- f) Che per tali sostituzioni e riparazioni l'Associazione sostenne una spesa di euro 5.400,00 come da fattura esibita;
- g) Che inoltre le operazioni di raccolta e refrigerazione del latte furono gravemente danneggiate dallo sbalzo e quindi interruzione dell'energia elettrica

Si costituì ritualmente in giudizio [REDACTED] S.p.A. contestando la domanda e chiedendone il rigetto; in particolare contestò la sussistenza di anomalie ed eccepi che gli asseriti danni, se effettivamente sussistenti, erano stati provocati da altre cause, in particolare concernenti la presenza e l'efficienza di impianti interni di immunizzazione.

La causa fu istruita con produzioni documentali e prova per testi e decisa con la impugnata sentenza in forza della quale il Tribunale accolse la domanda attorea e condannò [REDACTED] al risarcimento dei danni oltre alla refusione delle spese processuali.





Ha proposto appello [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.) chiedendo l'integrale riforma della impugnata sentenza; si è ritualmente costituita in giudizio l'Associazione [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale per avere il primo giudice errato nell'applicazione dell'art. 2050 c.c. specie in riferimento alle prove acquisite ed alla distribuzione dell'onere della prova come previsto dall'art. 2697 c.c. Afferma l'appellante che se è pur vero che l'art. 2050 c.c. pone a carico del danneggiante una presunzione di colpa superabile solo con una prova particolarmente rigorosa, è altrettanto vero che la suddetta presunzione presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe in capo al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito di una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile; alla stregua di tali principi il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non assolto tale onere, omettendo ogni tipo di valutazione in ordine all'accertamento del nesso eziologico tra l'interruzione di energia elettrica verificatesi ed i danni lamentati.

Tale nesso eziologico non era emerso dalle deposizioni testimoniali assunte, che erano incentrate sulla interruzione nell'erogazione di energia elettrica e sulla quantificazione dei danni lamentati, non essendo stato offerto alcun elemento volto a dimostrare la riconducibilità di detti danni al disservizio nell'erogazione da parte di essa appellante.

Con un secondo ma connesso motivo di gravame l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie così come effettuata dal primo giudice. Sostiene l'appellante che se in una rete trifase, come è quella oggetto di causa, viene



interrotta una fase, ciò che si verifica è un abbassamento della tensione elettrica, nel senso che la corrente che percorre la fase mancante si azzerava ed il motore ad essa collegato prendeva la corrente necessaria dalle altre due fasi; al riguardo i tecnici [REDACTED] intervenuti per riparare il guasto nel corso dell'assunzione della prova testimoniale ebbero a dichiarare di avere accertato e rilevato ( e quindi riparato) una interruzione (nella cabina elettrica zonale) di un conduttore di fase da cui era derivato un abbassamento della tensione elettrica, da ritenersi priva di ripercussione sulle apparecchiature elettriche. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto pertanto affermare che i danni lamentati dall'attrice non erano imputabili alla mancanza di una fase nella somministrazione di energia elettrica ma semmai, a disfunzioni verificatesi nell'impianto elettrico interno dell'Associazione [REDACTED]

Con un ulteriore( e quarto) motivo di gravame sempre connesso ai primi due, l'appellante afferma che l'attrice ha ommesso di provare che eventuali anomalie e malfunzionamenti verificatosi nell'impianto elettrico dall'utenza erano ricollegabili all'assenza di impianti interni di immunizzazione, e dovuti all'assenza dell'adozione delle più elementari cautele e protezioni così come normativamente previsto; l'omessa tenuta di tale condotta avrebbe dovuto giustificare ex art. 1227 c.c. l'addebito eziologico dell'evento di danno in capo allo stesso danneggiato.

Non poteva infatti condividersi la decisione del tribunale che aveva ritenuto provata l'esistenza delle cautele e delle protezioni normativamente previste alla luce delle deposizioni testimoniali, dovendo di essa essere data prova documentale.

Con un terzo motivo di gravame censura il mancato rilievo da parte del primo giudice della mancanza di adeguata prova circa il quantum della domanda risarcitoria, dovendosi ritenere insufficiente la produzione della fattura relativa al costo sopportato per la sostituzione delle apparecchiature guaste.





Il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente dal Collegio; essi sono infondati e quindi rigettati.

Va preliminarmente ribadito che il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, a norma dell'artt. 2050 c.c., è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (in tal senso Cass. Sent. 11193/2007, Cass. Sent. N. 537/82, Cass. sent.n. 3935/95 ed altre).

Si evidenzia che la riconduzione della fattispecie alla disposizione di cui all'art. 2050 c.c. non è contestata dalle parti.

Osserva preliminarmente questa corte, rifacendosi a principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile.

L'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità (Cass. 2 marzo 2001, n. 3022)

Senonché, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento



dell'esistenza del nesso eziologico — la prova del quale incombe al danneggiato — tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile.

In tema di illecito aquiliano (anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva), perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312; cfr. Cass. 10382/02)

Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta, che da sola sia stata idonea a causare l'evento, recide il nesso eziologico che si sarebbe innestato tra l'attività pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela idonee, e l'evento, se questa causa sopravvenuta è idonea a determinare l'evento in via esclusiva, costituendo — invece — causa concorrente, se l'evento dannoso si ricollegli eziologicamente ad entrambe le cause (cioè all'attività pericolosa, in assenza di idonee cautele, ed alla causa sopravvenuta).

Questa causa sopravvenuta deve avere i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità), che, sebbene espressamente previsto come causa liberatoria solo nell'ipotesi di cui agli art. 2051 e 2052 c.c., in effetti rileva in ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, sulla base del principio generale che anche in queste ipotesi di responsabilità è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso.





La rilevanza del fortuito attiene, infatti, al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'attività pericolosa, che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.

L'accertamento concernente il rapporto eziologico, la natura dell'attività e l'idoneità delle cautele prescritte dalla norma integra un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa corte, se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 29 aprile 1991, n. 4710, id., Rep. 1992, voce cit., n. 147; 5484/98, id., Rep. 1999, voce cit., n. 306; 17 luglio 2002, n. 10382, cit.).

Orbene passando all'esame della odierna controversia , emerge dall'incarto istruttorio, che l'appellata ha provato che in data 23.02.2006 nel suo impianto elettrico industriale si verificarono interruzioni nella fornitura di energia elettrica e che, a seguito di tali interruzioni, si erano verificati danni all'impianto e al motore della pompa sommersa utilizzata per l'espletamento delle proprie attività di trasformazione del latte nonché all'impianto PLC ed alla bobina dell'acqua ghiaccia (vedasi al riguardo le dichiarazioni rese dai testi dipendenti dell'Associazione, [REDACTED] e [REDACTED] all'udienza del 27.03.2013, e come ribadito dal teste [REDACTED] alla udienza del 09.06.2014 che riferì di essere un perito elettrotecnico e che fu chiamato dalla Associazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] , in occasione dell'evento per cui è causa, ed in tale occasione potette constatare sia la causa dell'interruzione di energia che i danni causati alle apparecchiature dell'appellata) ;





ha altresì dato piena prova del fatto che tali interruzioni di energia elettrica ed abbassamenti di tensioni furono causati da un guasto nella vicina cabina elettrica (come confermato in modo incontrovertibile dalla escussione testimoniale dei tecnici dipendenti [REDACTED] che intervennero sul posto per procedere alla riparazione del guasto ( teste [REDACTED] alla udienza del 27.03.2013 e teste [REDACTED] alla udienza del 09.06.2014).

L'attrice, quindi, ha proceduto a dare prova piena dell'evento dannoso e dei danni ad esso correlati; di contra [REDACTED] non è stata in grado di fornire la prova dell'eventuale sussistenza di elementi interruttivi del nesso eziologico tra l'evento e danno ossia del caso fortuito o forza maggiore esimenti della sua responsabilità nell'esercizio di attività pericolosa.

Quanto alla eccepita sussistenza di una condotta colposa in capo all'appellata per non avere posto in essere le misure necessarie ad evitare la causazione dei danni lamentati, quali la immunizzazione del proprio impianto secondo la normativa CEI vigente, rileva la Corte, così come affermato dal Tribunale, che alla udienza del 19.09.2016 i tecnici della società [REDACTED] intervenuta sul posto su richiesta dell'ASPI, [REDACTED] e [REDACTED] della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la loro posizione di terzietà, ebbero a dichiarare che l'impianto dell'attrice era dotato di molteplici sistemi di protezione e di controllo relativi alla natura trifasica dell'utenza e che i sistemi di protezione di cui era dotato l'impianto elettrico non hanno potuto evitare il danno a causa della natura intermittente del guasto alla linea elettrica; ciò porta a ritenere che a prescindere dall'esistenza dei sistemi di sicurezza presenti nell'impianto, il danno causato dal guasto accaduto nella cabina elettrica [REDACTED] era inevitabile con la conseguenza che alcun addebito circa l'evento danno può essere mosso all'appellata.



Né può condividersi l'assunto dell'appellante, non fondato su alcuna disposizione normativa, secondo cui la sussistenza degli impianti di protezione avrebbe dovuto essere fornita solo con produzioni documentali.

A parere della Corte la sentenza impugnata non merita al riguardo alcuna censura e va condivisa.

Anche il terzo motivo di gravame è infondato e va rigettato.

In merito alla quantificazione del danno subito ritiene la Corte, condividendo la decisione impugnata, che l'appellata ne ha dato piena prova attraverso la produzione della fattura della ditta [REDACTED] n. 64 del 01.08.2006 per euro 5.400,00. Tale fattura risulta essere stata regolarmente pagata e contabilizzata con prot 2026 dall'ASPI, ed è riferita all'intervento tecnico eseguito per la riparazione dei danni subiti a seguito dell'evento dannoso, come confermato alla udienza del 12.10.2015 dal teste [REDACTED] [REDACTED], titolare della ditta [REDACTED] e dalla teste [REDACTED] [REDACTED] dipendente che si occupava della contabilità dell'ASPI, alla udienza del 27.03.2013; detta prova testimoniale, valutata correttamente dal tribunale, è stata del tutto ignorata dall'appellante.

In definitiva l'appello è integralmente infondato e va rigettato.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo per la fase di studio, introduttiva e decisionale in applicazione delle tariffe professionali legali vigenti al momento della conclusione delle attività difensive e quindi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia.

Secondo quanto previsto con L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 17, comma 1-quater, e 18, avuto riguardo alla pronuncia di rigetto dell'appello, deve darsi atto





dell'obbligo per l'appellante di procedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda così decide:

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.ro 2484/2019 resa dal tribunale di Cagliari;
- 2) Condanna l'appellante [REDACTED] S.p.A. a corrispondere in favore della appellata Associazione [REDACTED] Soc. Coop le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3777,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e cpa come per legge, se dovuti e che distrae in favore dell'avv. [REDACTED] che si è dichiarata antistataria;
- 3) Secondo quanto previsto con L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 17, comma 1-quater, e 18, avuto riguardo alla pronuncia di rigetto dell'appello, si dà atto dell'obbligo per l'appellante di procedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.01.2023

Il Giudice Ausiliario estensore

dott. Livio Provitera

La Presidente

dott.ssa Donatella Aru



Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63575628f564c50cb1  
Firmato Da: PROVITERA LIVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3c856a599038127b5de1f8d1fda1f1dc  
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27928b8934ed76b7d71e2b2c8c5d6f27b

